



COMUNE DI MALEGNO (BS)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 25/07/14

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- Art. 5 Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 Attività propedeutica alla riscossione
- Art. 8 Attività di verifica e controllo
- Art. 9 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 10 Sanzioni ed interessi
- Art. 11 Tutela giudiziaria
- Art. 12 Forme di riscossione
- Art. 13 Rateizzazione
- Art. 14 Autotutela
- Art. 15 Accertamento con adesione
- Art. 16 Transazioni
- Art. 17 Interrelazione tra i servizi ed uffici comunali
- Art. 18 Rimborsi
- Art. 19 Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi
- Art. 20 Compensazione
- Art. 21 Norme finali
- Art. 22 Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Le presenti disposizioni integrano quanto stabilito dai regolamenti delle singole entrate, ove vigenti. In caso di discordanza fra la disciplina del presente titolo e quella di regolamenti di singole entrate, prevale quest'ultima in ossequio al criterio di specificità.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusioni dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento uniformato ai criteri

- generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni della data in cui sono divenuti esecutivi esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.
 3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Salvo non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, sono determinati con apposita delibera della Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di sua competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. Nel caso di posticipo dell'approvazione delle tariffe e dei regolamenti dopo il 31.12 dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, i versamenti d'imposta scadenti prima dell'adozione degli stessi sono prorogati automaticamente al 30° gg. successivo l'approvazione.
4. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dell'articolo 54 del D. Lgs. 446/97.

Articolo 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Debbono essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti della gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Articolo 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità delle entrate compete ai singoli responsabili di settore in rapporto al servizio cui si ricollegano come individuati nel P.E.G.. Per le entrate tributarie la Giunta Comunale individua la responsabilità diretta in capo ad uno specifico funzionario.
2. Il funzionario responsabile che cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate, laddove previsto.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 7

Attività propedeutica alla riscossione

1. Il comune o il concessionario nell'attività di riscossione, accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà osservare i principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione sul sito comunale delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici, e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. L'ufficio competente fornirà ai cittadini, anche a mezzo del sito comunale, tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie e patrimoniali per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

Articolo 8

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato dal contribuente corrisponda a quanto effettivamente dovuto con un'attività di riscontri anche sul territorio.
2. Il responsabile di ciascuna entrata provvede alla trasmissione all'Ufficio Ragioneria dell'idonea documentazione (ruoli, liste di carico, contratti ed altri atti amministrativi) in base alla quale questo dovrà effettuare la registrazione nelle scritture contabili degli accertamenti delle singole entrate.
3. Il responsabile di ciascuna entrata provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 Agosto 1990, n° 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
5. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
6. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, invita il contribuente a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

7. La Giunta Comunale annualmente può predisporre un piano di indirizzo dell'attività di accertamento, tenuto conto dell'attività obbligatoria e delle risorse personali e strumentali disponibili.

Articolo 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero nei termini stabiliti dalla normativa per le entrate extratributarie. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 8 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
4. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento o per consegna diretta, o con ogni altro mezzo, anche telematico, da cui emerga con certezza il ricevimento da parte del destinatario.

5. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario/amministrativo, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.
6. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi dei servizi, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
7. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario come stabilito da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 10 Sanzioni e interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, alle altre disposizioni di legge e ai singoli regolamenti. Per le entrate aventi natura patrimoniale deve fare riferimento ai regolamenti comunali, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge n. 689 del 1981.
2. Il funzionario responsabile del tributo, determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs 472/97 avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.
3. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Salvo che specifico regolamento non disponga diversamente, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie e patrimoniali del comune è fissata nella misura del saggio legale.

Articolo 11 Tutela giudiziaria

1. La procedura contenziosa avente per oggetto i tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 546/97. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, salvo diversa disposizione di legge o dello statuto, mentre l'assistenza

tecnica di carattere tributario è di regola affidata al funzionario responsabile del tributo delegato dal Sindaco.

2. Il rappresentante del Comune può anche procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546
3. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.
4. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.
5. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n° 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

Articolo 12

Forme di riscossione

1. La riscossione volontaria delle entrate, salvo specifica disposizione di legge, deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento di contabilità del Comune. In via generale e ferma restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento sui conti correnti postali intestati al Comune di Malegno per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune di Malegno – Servizio di tesoreria;
 - c. giroconti, bonifici, assegni circolari, accreditamenti ed altre modalità similari
 - d. F24 nei casi espressamente previsti dalla norma;
 - e. qualsiasi altro sistema messo a disposizione del contribuente da parte dell'ente
2. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata negli atti, nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi. In caso di mancata indicazione il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione del bollettino o del documento di riscossione.
3. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non, tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.
4. La riscossione delle entrate può avvenire anche in gestione associata con altri enti.

5. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista e degli altri agenti contabili.
6. Il Comune può procedere alla riscossione coattiva delle entrate come segue:
 - a. direttamente ovvero deliberando di affidarsi agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, in tal caso la riscossione coattiva deve avvenire attraverso le procedure previste dal R.D. n. 639/1910, ossia mediante l'ingiunzione fiscale, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili;
 - b. direttamente ai sensi della Legge n. 265/2002, potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n. 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, previa la nomina a cura del Sindaco, di uno o più funzionari responsabili per la riscossione;
 - c. affidando la riscossione agli agenti della riscossione (ex-concessionari), la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali deve avvenire secondo le norme previste dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche, in pratica attraverso il ruolo.
7. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario.
8. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all' art. 52, comma 5, lett b) del D. Lgs 15.12.1997 n° 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi dei R.D. 14.4.1910 n° 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n° 602, modificato con D.P.R. 28.1.1998 n° 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all' art. 52, comma 5, lett. B) D. Lgs. 15.12.1997 n°446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
9. L'atto di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
10. Di norma non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di €30,00 per ciascun periodo di imposta, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate. Tale limite non viene considerato nel caso in cui il soggetto reiterato l'omesso versamento.

Articolo 13
Rateizzazione

1. Le somme intimate per debiti tributari, anche in avvisi di accertamento o atti di irrogazione di sanzioni, salvo quanto stabilito da discipline speciali, ovvero per entrate patrimoniali, possono essere dilazionate prima dell'inizio delle procedure esecutive, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo o dell'entrata.
2. La rateizzazione può essere disposta, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate se trattasi di persona fisica, o in caso di temporanea obiettiva difficoltà se trattasi di imprese. Le condizioni economiche disagiate devono essere autocertificate dall'interessato (persona fisica o legale rappresentante dell'impresa), ai sensi del DPR 445/2000, precisando la composizione del nucleo familiare, la condizione occupazionale dei componenti il nucleo familiare il reddito e il patrimonio familiare o le eventuali altre condizioni economiche sfavorevoli che non consentano l'assolvimento del debito. Per le imprese le gravi difficoltà economiche e finanziarie, vengono desunte da bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante tale stato.
3. E' facoltà del responsabile dell'entrata richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.
4. E' facoltà del responsabile dell'entrata richiedere una relazione dei servizi sociali.
4. Nel caso in cui la posizione morosa ecceda € 5.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale;
 - scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;
 - l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;
 - che per ogni controversia con il Comune o gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate il foro competente sia quello di Brescia.
5. La rateizzazione viene concessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Il numero massimo di rate concedibili è 36 e l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.
 - Non sono rateizzabili debiti inferiori a € 100,00
 - La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.

- Nel caso il soggetto richiedente la rateizzazione presenta altre pendenze con il Comune, la concessione della stessa è subordinata alla sottoscrizione di un piano di rientro .
 - In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive sia del piano di rateizzazione che dell'eventuale piano di rientro, il debitore decade automaticamente dal beneficio, l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
 - Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dal presente Regolamento.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta e lo comunica al richiedente. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione e/o rientro con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.
7. La dilazione di pagamento per gli importi oggetto di riscossione coattiva è effettuata dal Concessionario della riscossione, secondo i criteri e le modalità di cui al DPR n. 602 del 1973, al D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 e al D.L. 02 marzo 2012, n. 16 ovvero secondo quanto sarà stabilito da successive disposizioni di legge.

Articolo 14 Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
- a. all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
 - b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la

controversia.

3. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
4. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. doppia imposizione;
 - b. errore di persona;
 - c. prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
 - d. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - e. sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - f. errore sul presupposto del tributo;
 - g. evidente errore logico;
 - h. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - i. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

Articolo 15

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili con le norme dettate dal D.Lgs. 19.6.1997, n° 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n°449. Per l'applicazione del predetto istituto si fa riferimento all'apposito regolamento comunale.

Articolo 16

Transazione

1. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, acquisito il nulla osta della Giunta comunale, può procedere con provvedimento motivato alla transazione delle entrate in caso di accertata maggiore economicità della procedura. La transazione può essere applicata anche in sede di riscossione coattiva.
2. L'atto di transazione può, tuttavia, essere annullato se fondato su atti e documenti scoperti falsi o dichiarati tali successivamente, con sentenza passata in giudicato, se contrario ad una sentenza passata in giudicato tra le parti oppure nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data dell'accordo.

3. Per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accordo transattivo può essere concessa dilazione, a seguito di formulazione di apposita istanza da parte del contribuente, negli altri casi la transazione si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto.

Articolo 17

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate per l'espletamento della loro attività.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, di autorizzazioni commerciali, l'ufficio anagrafe e, comunque, gli uffici che rilasciano ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.

Articolo 18

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere i riferimenti dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. Non si procede alla liquidazione del rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente, fino alla loro sanatoria, salvo procedere alla compensazione con accordo tra le parti,
4. I rimborsi possono essere disposti anche a seguito dell'azione di accertamento dell'ufficio

Articolo 19

Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente:
 - a. non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi di tributi comunali, quando l'importo complessivo da recuperare, comprensivo di sanzioni ed interessi, o da rimborsare risulta non superiore di 12,00 € , salvo che il contribuente ne faccia richiesta;
 - b. il contribuente non è tenuto al versamento, limitatamente ai tributi comunali, quando l'importo complessivo dovuto per l'obbligazione annuale risulta inferiore a € 3,00 o in caso di singola obbligazione quando la stessa risulti inferiore a € 3,00;
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 20

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi, previo riconoscimento da parte del Comune della sua esigibilità, previa comunicazione da effettuarsi prima della scadenza del proprio debito d'imposta.

Articolo 21

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in vigore;
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento;
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2014.

